



Originale sentenza	€ 224,00
Originale sent. Esecutiva digitale	€ 16,00
Diritti di cancelleria digitali	€ 19,65
Totale spese	€ 259,65
Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina Giambanco F.to Digitalmente	

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati

dott. Salvatore CHIAZZESE Presidente

dott.ssa Adriana PARLATO Giudice

dott. Salvatore GRASSO Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 110/2025

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **69530** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti di:

ALFANO Carlo (cod. fisc. LFNCRL59B03G273A), nato a Palermo il 03.02.1959 ed ivi residente in via M. Titone n. 22, elettivamente domiciliato in Palermo, Viale Libertà n. 171, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Immordino (cod. fisc. MMRGNN62A23B429H), giovanniimmordino@pec.it fax 0916536876, che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Giuseppe Immordino (cod. fisc. MMRGPP63P18B429G), giuseppeimmordino@pec.it, fax 0916536876, per procura in calce alla comparsa di costituzione, rilasciata su foglio separato;

SPATA Maria, nata a Bisacquino (PA), l'18.09.1962 e residente in Bagheria (PA), Via Livio Andronico n. 1/A (C.F. SPT MRA 62P48 A882G), elett.te domiciliata in Palermo P.le Ungheria n. 73, presso lo

studio dell'Avv. Pietro Cascio, (C.F. CSC PTR 66M22 B429X), che la rappresenta e difende giusta procura, allegata alla Comparsa di costituzione PEC pietrocascio@pecavvpa.it;

FRICANO Giuseppa, nata a Palermo il giorno 27.3.1968 e residente in Bagheria nella via A. Boito n. 9, c.f. FRCGPP68C67G273F, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Lentini del Foro di Marsala con studio in Castelvetro nella via G. Marconi n.7, c.f. LNTGNN55B11C286P, PEC:

lentinigiovanni@pec.ordineavvocatimarsala.it, presso cui elegge domicilio, giusto mandato in foglio allegato alla comparsa di costituzione;

VITALE Giuseppe, nato a Palermo il 27.01.1964 ed ivi res.te in Via Monti Iblei n. 31 (C.F. VTL GPP 64A27 G273R), elett.te domiciliato in Palermo, P.le Ungheria n. 73, presso lo studio dell'Avv. Pietro Cascio, (C.F. CSC PTR 66M22 B429X), che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione PEC pietrocascio@pecavvpa.it;

MATRANGA Francesco nato a Palermo il 06.01.1994 (C.F. MTRFNC94A06G273I), e

MATRANGA Silvia nata a Palermo il 21.04.1997 (C.F. MTRSLV97D61G273Y), rappresentati e difesi dall'Avv. Rosaria Messina nata a Monreale il 08.05.1973 (C.F. MSSRSR73E48F377A) con studio in Monreale nella Via Venero n.186 pec rosariamessina@pecavvpa.it unitamente e disgiuntamente all'Avv.

Angelo Brancato (C.F. BRNNGI65M23C351H) con studio in Palermo

nella via Costantino Lascaris n. 18 pec angelobrancato@pecavvpa.it

entrambi del Foro di Palermo, entrambi elettivamente domiciliati

presso e nello studio dell'Avv. Angelo Brancato in Palermo nella via

Costantino Lascaris n. 18 giusta procura in atti;

D'AMICO Antonino Cosimo nato a Bagheria (PA) il 14.05.1964 (C.F.

DMC NNN 64E14 A546K) e residente in Bagheria, nella Via Libertà n.

87, rappresentato e difeso, sia congiuntamente sia disgiuntamente,

dagli Avv.ti Luigi MATTEI (C.F. MTT LGU 67P02 G273W) e Velio

Domenico SPRIO (C.F. SPR VDM 70H08 G282W) ed elettivamente

domiciliato presso e nello studio dei propri difensori sito, per

entrambi, in Palermo nella Via Francesco Ferrara n. 8 pec:

luigimattei@pecavvpa.it e veliodomenicosprio@pecavvpa.it.

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 29 gennaio 2025, la relazione

del Presidente Salvatore Chiazzese, il Pubblico Ministero nella persona

del S.P.G. dott.Vincenzo Liprino e gli avv.ti Immordino, Lentini, Sprio,

Cascio e Di Matteo Filippo; quest'ultimo in sostituzione per delega

scritta degli avv.ti Brancato e Messina.

Ritenuto in

FATTO

I. Con atto di citazione, depositato il 19 aprile 2024, la Procura

regionale ha chiamato in giudizio cinque dipendenti dell'Ispettorato

Regionale dell'Agricoltura di Palermo e precisamente i sig.ri:

Carlo Alfano, Dirigente dell'Ispettorato, **Maria Spata** e **Giuseppe**

Vitale, Funzionari e **Giuseppa Fricano**, Operatore, **Antonio Cosimo**

D'Amico, Dirigente, per sentirli condannare, in solido con i percettori di contributi pubblici, sig.ri **Francesco e Silvia Matranga** al pagamento della somma di € 48.000,00, ad avviso del Requirante, illecitamente percepita, oltre spese di giudizio.

L'istruttoria del Pubblico Ministero contabile prende le mosse da un'informativa della Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Palermo, che ha configurato ipotesi di reato, per le quali è stato aperto un procedimento penale e sono state disposte misure cautelari personali e patrimoniali a carico dei presunti responsabili.

La complessa indagine, basata su intercettazioni telefoniche ed ambientali, avrebbe accertato l'esistenza di una vera e propria organizzazione tra i funzionari pubblici coinvolti e studi tecnici a questi ultimi legati, finalizzata alla percezione di contributi pubblici a favore dell'agricoltura.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i convenuti, dipendenti dell'IPA, avrebbero favorito le pratiche istruite e presentate dai predetti tecnici, mediante aggiunte, sostituzioni o correzioni alla documentazione presentata effettuate dopo la scadenza dei termini, consentendo di accedere ai contributi anche a soggetti le cui istanze presentavano irregolarità tali da renderle inammissibili.

Dalla ricostruzione dell'atto introduttivo del giudizio, basato sulle indagini della Guardia di Finanza, effettuate nell'ambito dei citati giudizi penali, è emerso che i funzionari pubblici dell'IPA erano soliti favorire sistematicamente, sia nella fase dell'iter istruttorio/amministrativo delle domande di aiuto sia nella fase di

esecuzione delle opere già ammesse a finanziamento, due studi tecnici, lo studio Puccio di Marineo e lo studio associato Todaro (attraverso il quale è stata presentata la domanda di aiuto dei sig.ri Matranga), ma anche ulteriori studi tecnici associati (agronomi e ingegneri) in forza di rapporti privilegiati instauratisi e consolidatisi nel corso del tempo tra gli stessi. Secondo parte attrice, il *modus operandi* posto in essere dai pubblici ufficiali consisteva, nella fase istruttoria, nel verificare il contenuto delle domande di aiuto presentate e comunicare agli istanti, in violazione di legge, le anomalie riscontrate ovvero le modifiche da apportare provvedendo, poi, arbitrariamente anche alla materiale sostituzione della documentazione all'interno dei fascicoli, fuori dai termini e dalle modalità previste dal bando, così da consentire alle pratiche d'interesse di ottenere i punteggi massimi e di essere inserite in posizione utile nelle diverse graduatorie per accedere ai finanziamenti. Nella fase dell'esecuzione/rendicontazione dei progetti, i pubblici ufficiali, invece, si adoperavano (anche mediante false attestazioni ovvero sostituzione e soppressione di documentazione) per evitare applicazione di penali, decadenze o revoca dei contributi già erogati, nonché eludendo i controlli amministrativi.

Al fine di avvantaggiare le pratiche curate e presentate dagli studi professionali legati ai funzionari dell'IPA, queste venivano assegnate alla commissione compiacente, composta dagli odierni convenuti Alfano, Spata e Fricano.

A tal fine, alle pratiche presentate dagli studi tecnici favoriti, veniva

assegnato un numero di protocollo che terminava sempre con il numero "1", al quale corrispondeva, appunto, la prima commissione, composta dai signori Alfano, Spata e Fricano (provvedimento del G.I.P. di Termini Imerese del 6 giugno 2022).

Dalle conversazioni tra presenti captate all'interno dell'ufficio del sig. Alfano presso l'IPA di Palermo, durante lo svolgimento dell'attività istruttoria emergeva che la commissione di valutazione, tramite il sig. Vitale (funzionario dell'IPA), aveva fornito ai tecnici dello studio Todaro (di cui facevano parte sia il figlio che il cognato del sig. Vitale) informazioni che avevano consentito di risolvere diverse problematiche connesse ai progetti presentati (integrazione dei documenti mancanti e sostituzione di quelli viziati nel corso della fase istruttoria), così garantendosi l'esito positivo dell'istruttoria avente ad oggetto la domanda.

Ad avviso del Requirente, dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali emergeva con estrema chiarezza l'interesse del sig. Alfano ad individuare fin da subito le domande curate dal sig. Vitale (per conto dello studio Todaro) e l'interesse di questi affinché l'esame iniziasse proprio da queste in modo tale da avere il tempo di regolarizzare la documentazione qualora fossero emerse criticità.

I.1. Con l'atto di citazione, la Procura regionale ha, altresì, ricostruito il quadro di riferimento sugli aiuti percepiti in maniera asseritamente indebita. In particolare, la Procura regionale ha evidenziato che la sottomisura 6.1 del PSR Sicilia 2014/2020 "*Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori*" - pacchetto giovani -

aveva come obiettivo quello di favorire il ricambio generazionale contribuendo all'ammodernamento del settore agricolo e all'introduzione di nuovi processi e nuove tecnologie produttive, considerata la maggiore propensione dei giovani a portare innovazione nel campo dell'imprenditoria agricola rispetto ad imprenditori più maturi e, quindi, già presenti da più tempo nel citato settore. Ai giovani agricoltori che avviavano per la prima volta una impresa agricola, in forma singola o associata (cosiddetti insediamenti plurimi), veniva riconosciuto un premio forfettario, pari a € 40.000,00, a condizione che venisse presentato un progetto collegato ad un'altra Misura del PSR. L'art. 4 stabiliva che il premio veniva riconosciuto a ciascun giovane, mentre il contributo agli investimenti sarebbe stato erogato al soggetto giuridico titolare dell'azienda. Il premio previsto dalla sottomisura in rassegna, pari a € 40.000,00 per ciascun giovane agricoltore, in particolare, era subordinato all'accesso obbligatorio ad almeno un'altra sottomisura/operazione da scegliere tra: - sottomisura 4.1 *"Sostegno a investimenti nelle aziende agricole"*; - sottomisura 6.4A *"Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole"* e *"Supporto alla diversificazione dell'attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra-agricole"*; - sottomisura 8.1 *"sostegno alla forestazione e all'imboschimento"*.

Al riguardo, la Procura regionale con l'atto introduttivo ha evidenziato che le *Le domande di aiuto, di cui alla sottomisura 6.1, esaminate nella presente trattazione, sono collegate alla sottomisura 4.1 e sottomisura 6.4A (rectius soltanto alla sottomisura 6.4A).*

Nel richiamare i principali requisiti di ammissibilità alla misura di sostegno nonché i criteri per la formazione di una graduatoria di merito dei progetti, è stato evidenziato che ad ogni istanza veniva attribuito un punteggio prefissato da apposite tabelle indicanti i requisiti che dovevano rispettare le singole iniziative progettuali. Tali criteri di selezione prevedevano fino a 20 punti per la sottomisura 6.1 e fino ad un massimo di 80 punti - cui applicare un coefficiente - per la sottomisura collegata (4.1, 6.4A e 8.1); il punteggio complessivo doveva essere convalidato dall'IPA.

La sostenibilità finanziaria dell'investimento ed il miglioramento del rendimento globale dell'impresa, a seguito dell'intervento progettuale, dovevano essere verificati mediante il Piano di Sviluppo Aziendale (PSA), documento tecnico di presentazione formale dell'idea progettuale, finalizzato a dimostrare la corretta attuazione del Piano aziendale degli investimenti.

Il Piano di Sviluppo Aziendale doveva essere predisposto utilizzando lo schema cartaceo fornito dall'Amministrazione e reso disponibile sul sito istituzionale del PSR Sicilia 2014/2020. L'art. 6 del bando della Misura 6.1 prevedeva, inoltre, che le domande di partecipazione dovevano essere caricate sul portale SIAN di AGEA a partire dal 29.05.2017, sino al 18.10.2017. Al caricamento sul portale doveva seguire il deposito della documentazione in formato cartaceo.

Secondo la prospettazione attorea, pertanto, tutta la documentazione da allegare alla domanda di aiuto doveva essere posseduta dai beneficiari a tale data ed allegata alla domanda stessa; la mancata,

errata o incompleta allegazione avrebbe reso le domande “non ricevibili”. Sempre secondo il Requirente, il Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) poteva essere caricato sul portale SIAN di AGEA in maniera disgiunta rispetto alla domanda di sostegno, senza incidere sulla ricevibilità di quest’ultima.

Con riguardo alla scansione temporale della procedura è stato evidenziato che:

- I termini per la presentazione online della domanda e per la successiva presentazione in formato cartaceo sono stati successivamente spostati rispettivamente al 19.12.2017 e al 13.01.2018; quest’ultimo (presentazione della domanda in forma cartacea) è stato ulteriormente spostato a lunedì 15.01.2018 entro le ore 13:00;
- con avviso pubblicato sul sito del PSR Sicilia 2014/2020, in data 14.06.2018, è stato comunicato, per ciascun Ispettorato provinciale, l’elenco delle Commissioni istruttorie per la verifica della “ricevibilità, ammissibilità e valutazione del punteggio auto-attribuito” delle domande presentate nell’ambito della Misura 6.1 del PSR Sicilia 2014/2020;
- in data 10.08.2018, sul medesimo sito, è stato pubblicato il DDG 1916 di approvazione degli elenchi provvisori regionali delle istanze ammissibili, non ricevibili, non ammissibili e quelle escluse per mancato raggiungimento del punteggio minimo;
- in data 20.08.2018, è stato pubblicato il DDG 1920 di approvazione degli elenchi provvisori regionali modificati delle

	istanze ammissibili, non ricevibili, non ammissibili, escluse per mancato raggiungimento del punteggio minimo;	
	- in data 13.12.2018, a modifica del precedente DDG 1920, è stato pubblicato il DDG 3539 di approvazione degli elenchi provvisori regionali corretti delle istanze ammissibili, non ricevibili, non ammissibili, escluse per mancato raggiungimento del punteggio minimo.	
	Nell'illustrare la disciplina applicabile, è stato anche evidenziato che l'art. 18.2 delle Disposizioni Attuative - parte specifica della misura 6.1 del PSR Sicilia 2014/2020 stabilisce che le domande di sostegno, ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2014, possono essere modificate dopo la presentazione, ma solo in caso di errori palesi quali:	
	- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati opportunamente documentati dal richiedente, a dimostrazione che l'errore commesso sia classificabile come "palese";	
	- compilazione incomplete di parti della domanda o degli allegati ad eccezione di alcuni casi tassativamente indicati.	
	Non sono considerati in ogni caso "errori palesi":	
	- errata indicazione del CUAA;	
	- mancata apposizione della firma del richiedente sul modello di domanda di sostegno;	
	- errata o mancata indicazione della tipologia degli interventi componenti l'operazione;	
	- errata o mancata indicazione dei punteggi richiesti per l'operazione;	

- mancata compilazione dei campi obbligatori del modello di domanda provenienti dal fascicolo aziendale;
- mancata presentazione dei documenti previsti dal bando e/o dalle disposizioni specifiche.

Gli errori palesi potevano essere corretti su iniziativa del richiedente mediante una “domanda di correttiva”, da presentare prima della comunicazione relativa alla formulazione ed all’approvazione dell’elenco provvisorio.

I.2. Con segnato riguardo alla domanda dei sig.ri Matranga, dalla consultazione del citato DDG 1920 pubblicato in data 20.08.2018 sul sito del PSR Sicilia 2014/2020, risulta che, in data 16.10.2017, il Sig. MATRANGA Francesco ha presentato sul portale SIAN-AGEA la domanda di aiuto n. 54250502215 (definita domanda contenitore perché trattasi di un progetto collettivo ovvero insediamento plurimo) nell’ambito della sottomisura 6.1 del PSR Sicilia 2014/2020, collegata alla sottomisura 6.4A. Il progetto è stato redatto dal Dott. Agr. Todaro Calogero, dal Per. Agr. Todaro Adriano e dal Geom. Vitale Carlo. Alla citata istanza, sono associate le domande nn. 54250501514 e 54250501522 presentate, rispettivamente, dallo stesso MATRANGA Francesco (rappresentante legale/primo richiedente) e da MATRANGA Silvia (secondo richiedente). La Commissione istruttoria, dopo aver dichiarato la ricevibilità e l’ammissibilità della domanda, ha ammesso a finanziamento la stessa per un importo complessivo richiesto pari a € 199.950,00, a fronte di una spesa sostenuta di € 266.600,00 - per la misura 6.4A, riconoscendo altresì, un

premio forfettario di € 80.000,00 (€ 40.000,00 per ciascun giovane insediato) in relazione alla misura 6.1.

Tanto premesso, sul punto, la Procura regionale contesta la indebita percezione ai sig.ri Matranga in quanto, in base all'art. 15 (*rectius* 14) delle disposizioni attuative riguardanti la misura 6.4.a, alla domanda cartacea dovevano essere allegati, tra l'altro, i preventivi di spesa in duplice copia, di cui una in originale o copia conforme, pena l'esclusione dell'istanza.

Detta documentazione, secondo la prospettazione attorea, sarebbe stata indebitamente inserita successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda, permettendo alla stessa di essere inclusa tra le pratiche ammissibili a finanziamento. A tal proposito, la Procura regionale ha, altresì, osservato che i preventivi rinvenuti all'interno del fascicolo istruttorio riportano una data addirittura successiva a quella di presentazione on line della domanda di finanziamento avvenuta sul portale SIAN-AGEA.

La prova di tutto, oltre a quanto emerge dalle intercettazioni ambientali, sarebbe data dalla consultazione del DDG 1920 pubblicato in data 20.08.2018 sul sito del PSR Sicilia 2014/2020, dal quale si evince che, all'esito della fase istruttoria, la domanda di finanziamento di MATRANGA Francesco si è utilmente collocata nella graduatoria provvisoria regionale.

Tanto premesso, la Procura regionale ha rimarcato che in data 19.02.2021, AGEA, ente erogatore, ha comunicato di aver corrisposto a MATRANGA Francesco e MATRANGA Silvia, in data 31.12.2020,

l'anticipazione del 60% del premio per l'insediamento dei giovani agricoltori per euro 24.000,00 ciascuno, per complessivi euro 48.000,00.

In conclusione, l'Attore pubblico contesta l'ipotesi di responsabilità amministrativa ai funzionari pubblici che avrebbero agito dolosamente *contra legem* ed ai percettori degli aiuti economici, chiedendo la condanna alla restituzione delle somme erogate. In particolare, analoga contestazione viene mossa al sig. D'Amico, vertice all'epoca dei fatti dell'IPA, in quanto lo stesso sarebbe stato consapevole e parte del sistema fraudolento come emergerebbe della parallela presenza di interessi su altre pratiche passate in rassegna (S., C.S. srl, Guttadauro, Comune di S.C. Consorzio A. di P.), ed oggetto di intercettazione.

Alla luce di quanto sopra, secondo la prospettazione attorea, del danno di euro 48.000,00 devono rispondere in solido i sig.ri Alfano Carlo, Spata Maria, Fricano Giuseppa, Vitale Giuseppe, Matranga Francesco, Matranga Silvia, D'Amico Antonino Cosimo e, pertanto, ha gli stessi signori sono stati invitati a dedurre.

Si sono avvalsi delle facoltà difensive preprocessuali di accesso agli atti e di deposito di deduzioni unicamente i convenuti Alfano, Fricano, Matranga Silvia, Matranga Francesco e D'Amico.

Le prospettazioni difensive non sono state ritenute idonee a superare la contestazione in esame e, pertanto, la Procura regionale ha citato i sig.ri Alfano Carlo, Spata Maria, Fricano Giuseppa, Vitale Giuseppe, Matranga Francesco, Matranga Silvia, D'Amico Antonino Cosimo per sentirli condannare al pagamento della somma complessiva di euro

48.000,00 oltre rivalutazione ed interessi legali, in favore di AGEA nonché al pagamento delle spese legali, queste ultime in favore dello Stato.

In via subordinata è stato chiesto di voler disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea affinché chiarisca se l'obbligo di restituzione delle somme percepite a seguito della presentazione di documentazione mendace si estenda anche a soggetti terzi i quali, pur non avendo direttamente presentato prove false o comunque omesso di fornire le necessarie informazioni, hanno tratto beneficio dalla condotta fraudolenta altrui.

II. Con memoria depositata in data 17 settembre 2024 si è costituita in giudizio la sig.ra Fricano la quale - con il patrocinio dell'Avv. Giovanni Lentini - respinge ogni ipotesi di responsabilità amministrativa per il suo ruolo nella commissione di valutazione delle istanze di contributo agricolo nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2014/2020.

Premesso che la sig.ra Fricano era precedentemente assegnata all'Assessorato ai Beni Culturali ed era stata trasferita all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura solamente pochi mesi prima di essere inserita nella commissione dell'I.P.A., la difesa della convenuta ha rimarcato come tale inserimento sia avvenuto soltanto tre mesi prima del 16 luglio 2018, per la necessità di provvedere alla sostituzione di altro membro (Orazio Pirrone), collocato in quiescenza. Il suo ruolo era, peraltro, limitato a compiti esecutivi, come dimostrato dalle intercettazioni ambientali, senza alcuna interferenza nelle decisioni o

nelle valutazioni.

Le argomentazioni della difesa della sig.ra Fricano si basano, pertanto, sul *ruolo oggettivo* svolto dalla stessa nell'ambito della commissione e sulla conseguente *manca*za di dolo o colpa grave.

In particolare, la sig.ra Fricano, inquadrata nella categoria "Operatore A", svolgeva attività caratterizzate da competenze operative generiche e mansioni prevalentemente esecutive. Le sue funzioni non includevano responsabilità decisionali o valutative, ma si limitavano a seguire le direttive dei superiori. Non aveva esperienza o conoscenze specifiche sulle questioni tecnico-giuridiche trattate dalla commissione, ovvero conoscenza dei regolamenti complessi della normativa europea e non aveva contatti con i beneficiari dei contributi. Di conseguenza, la signora Fricano non può essere ritenuta responsabile per le decisioni della commissione, poiché agiva esclusivamente su istruzioni di dirigenti e funzionari superiori, come dimostrato anche dalle intercettazioni. Non era a conoscenza né direttamente coinvolta nelle irregolarità contestate e non aveva gli strumenti per rilevare eventuali violazioni, dato il suo profilo professionale e la sua assegnazione ad un settore estraneo alle sue precedenti competenze.

Pertanto, alla signora Fricano non può essere contestata alcuna condotta dolosa o gravemente colposa.

La responsabilità non può, altresì, ricollegarsi alla ingiustificata ignoranza della normativa comunitaria, atteso che "*pretendere che il cittadino comune, a cui la citazione equipara la sig.ra Fricano in ragione*

effettivamente del suo inquadramento contrattuale e delle mansioni meramente esecutive, possa conoscere una specifica disposizione dei regolamenti comunitari in una materia altrettanto specifica come quella sui contributi alle aziende agricole, è un esercizio argomentativo azzardato sul piano logico ed in contrasto con il principio fissato in materia penale ma che ha una portata generale dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 364 del 24/03/1988, secondo cui la ignoranza della legge può scusarne la violazione quando trattasi di una ignoranza inevitabile".

In conclusione, viene chiesto il rigetto della domanda di condanna.

II.1. Con memoria depositata il 28 settembre 2024 si sono costituiti in giudizio i sig.ri Matranga Francesco e Silvia, quali percettori dell'aiuto economico in argomento. Anzitutto, la difesa di detti convenuti ha rimarcato che l'atto di citazione è stato notificato al sig. Matranga Francesco in data 30/04/2024 e in data 14.06.2024 all'indirizzo di posta elettronica certificata del solo avvocato Rosaria Messina e che nessuna notifica della citazione veniva fatta alla sig.ra Matranga Silvia.

I sig.ri Matranga eccepiscono, inoltre, la nullità dell'atto di citazione anche sotto l'ulteriore profilo della mancata valutazione delle posizioni e delle deduzioni difensive e collaborative articolate con le memorie e nel corso dell'audizione. In quella sede si evidenziò, infatti, che nel periodo di presentazione della domanda il sig. Matranga Francesco, studente universitario, si trovava fuori dall'Italia in Erasmus, e tutte le attività correlate alla presentazione della domanda e alla parte progettuale, come evidenziato, erano totalmente

demandate allo studio tecnico Todaro

E' stato, altresì, evidenziato come i sig.ri Matranga non siano stati oggetto di intercettazioni e, pertanto, che dette prove non possono essere loro opposte. Le menzionate attività tecniche, peraltro, sono state già ritenute inutilizzabili nell'ambito del procedimento penale.

I sig.ri Matranga hanno, altresì, evidenziato di non aver in alcun modo partecipato o "concorso" in termini causali alla realizzazione e alla condotta fraudolenta contestata agli altri convenuti e che per la normativa penale in genere anche la mera connivenza non risulta punibile. Ne costituisce riprova il mancato coinvolgimento dei sig.ri Matranga nel processo penale.

Gli odierni convenuti Matranga Silvia e Matranga Francesco andrebbero, piuttosto, considerati quali soggetti danneggiati dalle condotte degli altri convenuti, in quanto possedevano tutti i requisiti per vedere valutare positivamente la loro domanda di finanziamento.

La difesa ha, inoltre, osservato che il mancato completamento delle opere scaturisce dall'affidamento di tutta la documentazione allo studio tecnico Todaro che avrebbe dovuto portare avanti gli ulteriori passaggi per la definizione ed ultimazione della pratica in argomento.

La difesa dei sig.ri Matranga, infine, dopo aver opposto l'assenza di dolo o colpa grave ha concluso chiedendo di *Dichiarare inammissibile e comunque rigettare per infondatezza la domanda proposta dalla Procura attrice;*

- Per effetto mandare assolti i sig.ri Matranga Francesco e Matranga Silvia, dichiarando che gli stessi non devono restituire alcuna somma;

- In via subordinata, la difesa si associa alla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte dell'Unione Europea affinché si esprima sulla circostanza se l'obbligo di restituzione delle somme percepite può essere esteso ai soggetti terzi che non hanno concorso alla presentazione di documentazione mendace e non hanno concorso alla condotta fraudolenta posta in essere da altri soggetti;

- In via estremamente gradata e salvo gravame nell'esercizio del potere riduttivo nella sua massima estensione ridurre l'addebito posto a carico dei convenuti, escludendo comunque ogni obbligo di restituzione neppure solidale, a carico dei convenuti sig.ri Matranga Silvia e Matranga Francesco:

- Con ogni conseguenziale statuizione anche in relazione alle spese di giudizio.

II.2. Con memoria depositata il 1° ottobre 2024 si è costituito in giudizio il sig. D'Amico che, in primo luogo, ha respinto l'affermazione della Procura, secondo la quale *"nulla di quanto è accaduto sarebbe mai successo se il D'Amico, che ben sapeva degli interessi del Cangialosi nello studio Puccio e quindi nelle pratiche redatte dallo studio, avesse esercitato le funzioni connesse alla posizione."*

Nel caso in esame, inoltre, a differenza di quanto occorso per altre pratiche di finanziamento, all'esito delle indagini penali, non sono state elevate contestazioni di natura penale di alcun genere al sig. D'Amico in relazione alla pratica dei sig.ri Matranga Francesco e Matranga Silvia.

Obiettano, inoltre, i difensori che *"la collaborazione tra il (...) Cangialosi (...) e lo Studio Puccio di Marineo è stata resa nota a tutti, per la prima volta, in seguito al disvelamento dei risultati delle indagini penali effettuate dalla*

Guardia di Finanza (...) nell'ambito del procedimento penale n. 1563/2017

R.G.N.R., nel corso del quale tuttavia al D'Amico sono state contestate altre

e residuali ipotesi accusatorie successivamente rivelatesi, già in fase di

indagini preliminari, parzialmente infondate e, quindi, oggetto di

archiviazione.

Solo successivamente alla notifica del provvedimento suddetto nel corso del

quale il Cangialosi è stato tratto in arresto, è stato (...) possibile al D'Amico

conoscere la esistenza di attività non conformi ai doveri di ufficio da parte del

Cangialosi (...) e di altri funzionari dell'IPA di Palermo".

Il D'Amico aveva assegnato il Cangialosi all'attività di monitoraggio e

controllo delle attività di utilizzazione dei fondi comunitari; se fosse

stato a conoscenza dell'attività illecita del funzionario ed avesse voluto

agevolarla o prendervi parte, avrebbe potuto assegnarlo direttamente

all'attività di istruttoria delle pratiche.

Nell'ambito delle intercettazioni effettuate, non vi è mai alcuna

conversazione di cui faccia parte il D'Amico o che si svolga nelle sue

stanze (...) dalla quale ricavare la consapevolezza del medesimo circa

un rapporto privilegiato tra funzionari dell'IPA e studi tecnici deputati

alla predisposizione delle istanze di aiuto e dei relativi progetti.

Nel caso in esame, peraltro, non potrebbe neppure condividersi

l'impostazione utilizzata dall'accusa, in quanto la richiesta di aiuti

avanzata dai sig.ri Matranga Francesco e Matranga Silvia non fu

predisposta dallo studio tecnico Puccio di Marineo ma dallo Studio

Todaro. Il caso oggetto del presente procedimento, infatti, non rileva

fra i suoi protagonisti il Cangialosi Filippo né tantomeno lo studio

Puccio e, pertanto, secondo la difesa non potrebbe essere utilizzato lo schema articolato dalla Procura Regionale che lamenterebbe in danno del D'Amico non solo la mancata sorveglianza nei confronti del Cangialosi ma addirittura la piena consapevolezza del D'Amico circa la attività illecita di collaborazione tra il Cangialosi e lo studio Puccio nella stesura delle richieste di aiuto e la successiva liquidazione.

Né vi sarebbe prova della consapevolezza, da parte del sig. D'Amico, del "Comitati d'Affari" relativo alla pratica in esame, per la quale è più semplice pensare che vi fosse, invece, un interesse contrario da parte di alcuni Funzionari nel disvelare rapporti "particolari" fra essi ed alcuni studi professionali.

Le uniche funzioni del Dott. D'Amico Antonino Cosimo, all'interno dell'IPA di Palermo sono, infatti, quelle di organizzazione e di coordinamento delle attività interne per il perseguimento delle "performances" richieste e nulla hanno a che fare con un interessamento diretto nella istruzione e liquidazione degli aiuti comunitari.

I Difensori sottolineano, altresì, che, all'epoca dei fatti, la dotazione organica dell'Ispettorato di Palermo "era costituita da diverse centinaia di unità fra impiegati e funzionari deputati alla verifica dei requisiti di ammissibilità ed alla fase di istruzione e liquidazione di (...) pratiche di aiuto"; era, di conseguenza, impossibile, per il D'Amico effettuare un controllo sull'intero operato dell'ufficio.

A ciò si aggiunga che tutte le pratiche di aiuto menzionate dall'Attore pubblico per evidenziare un *modus operandi* non corretto da parte del D'Amico sono state dichiarate "irricevibili" o, comunque, non

ammesse a finanziamento.

Tra tutte, con riferimento alla pratica del Comune di S. C. risulta significativo evidenziare che *“la richiesta di aiuto comunitario [...] aveva ad oggetto la riqualificazione di un'area sottoposta a confisca nell'ambito di una procedura incoata dal Tribunale Misure di Prevenzione di Palermo e successivamente assegnata dalla Agenzia dei beni confiscati al Comune [...] per la realizzazione di un parcheggio da destinare a pertinenza stabile della Caserma dei Carabinieri di quel comune.*

La realizzazione dell'opera suddetta, tuttavia, al momento della partecipazione al bando comunitario, non era stata inserita (...) dal Comune medesimo (...) nel piano triennale delle opere pubbliche”; di conseguenza, previa convocazione del Sindaco, al fine di valutare nella fattispecie la possibilità di utilizzare lo strumento del soccorso istruttorio, considerato il mancato inserimento nel piano triennale un ostacolo insormontabile, era stata dichiarata irricevibile ed esclusa dalla successiva fase istruttoria.

In conclusione, viene richiesto il rigetto della richiesta di condanna ovvero, in via subordinata, l'inclusione della condotta omissiva del D'Amico nell'ambito della colpa lieve.

II.3. Con memorie depositate in data 2 e 3 ottobre 2024 i sig.ri Maria Spata e Giuseppe Vitale si sono costituiti in giudizio con il patrocinio dell'Avv. Pietro Cascio.

In primo luogo, i convenuti affermano che le contestazioni che vengono loro mosse sono supportate dal solo versamento e trascrizione, nell'atto introduttivo, di alcuni brani riportati dalla

Guardia di Finanza nella nota prot. 632297/2023, e ricavati dai brogliacci delle intercettazioni ambientali e telefoniche disposte nell'ambito del procedimento penale pendente davanti al Tribunale di Termini Imerese. In particolare, nel circoscrivere l'oggetto del contenzioso, è stato osservato che *"si contesta al Vitale, Funzionario dell'IPA di Palermo, che fosse collaboratore occulto dello studio tecnico del cognato, Todaro Calogero, tecnico agronomo, tutto ciò senza alcun riscontro obiettivo"*.

Viene anzitutto evidenziato, data l'inutilizzabilità delle intercettazioni, come non vi sarebbe prova che i preventivi non fossero già inseriti nel fascicolo sin dall'inizio.

Viene, poi, affermato che manca una prova piena, atteso che le trascrizioni dei brogliacci, con la parcellizzazione di frasi e la mancata integrale trascrizione delle intercettazioni ne riduce la portata a quella di semplice indizio. Tale affermazione troverebbe conferma nell'ordinanza del Tribunale di Termini Imerese del 19 luglio 2024, che ha dichiarato inutilizzabili le intercettazioni in quanto effettuate nell'ambito di procedimento penale diverso da quello per il quale si sta procedendo.

Con segnato riguardo alla pratica dei sig.ri Matranga è stato evidenziato come dai suddetti dialoghi, peraltro, emergerebbe solamente l'organizzazione del lavoro della commissione, mentre tutto quanto evidenziato a supporto della responsabilità dei sig.ri Spata e Vitale costituirebbe il frutto dell'interpretazione estensiva di quanto si ritiene sia stato detto e fatto nell'ambito della valutazione di detta

pratica.

Da tali incisi, a causa dalla mancata integrale trascrizione dei dialoghi, non si comprende se effettivamente tale documentazione sia stata rinvenuta all'interno dell'elaborato, senza che vi sia la prova che la sig.ra Spata - peraltro senza averne plausibile motivo e in atto di citazione non ne viene indicato alcuno - abbia favorito dolosamente o con colpa grave l'esito della pratica Matranga. Inoltre, dai dialoghi successivi non emerge che vi sia stato un intervento (o la consapevolezza) che detti documenti siano stati integrati successivamente ed arbitrariamente e non rinvenuti all'interno dell'elaborato.

Con riguardo alla data dei preventivi è stato, altresì, osservato che funzionari esperti come Vitale e Spata certamente non avrebbero commesso tale errore e avrebbero invece inserito preventivi con data precedente o coeva all'istanza *on line*. È evidente, quindi, che non vi è stata alcuna "sostituzione" e i preventivi - ancorché con data successiva - sono stati depositati entro la data di scadenza del termine per il deposito cartaceo, ovvero rinvenuti all'interno dell'elaborato, il che renderebbe la pratica ricevibile nei termini in cui ha disposto sul punto la commissione.

A sostegno dell'ammissibilità, la difesa ha rilevato come non si rinvenga alcuna direttiva da cui poter desumere che non poteva essere presa in considerazione la documentazione concernente i preventivi che avesse una data successiva al deposito dell'istanza *on line*, purché entro il termine ultimo per il deposito dell'istanza cartacea. A tal

riguardo, è stato, altresì, richiamato il contenuto di alcune circolari (n. 42665 del 1.09.2017, n. 3801 del 26.01.2018 a firma del D.G. dott. Cimò e n.36825 del 7.06.2018 a firma del D.G. dott. Frittitta) dalle quali emergerebbe, invece, che nel caso di specie, ancorché fosse vera la mancanza iniziale di tali preventivi, la commissione avrebbe potuto richiederne l'integrazione nella fase di ricevibilità, ammissibilità e valutazione.

Nella pratica Matranga, quindi, vi erano i preventivi di cui si asseriva la mancanza, mentre l'interpretazione dei dialoghi trascritti in maniera frammentaria, intercettati negli uffici IPA, non può essere ritenuta sufficiente a superare la regolarità dell'attività tecnico amministrativa della commissione nella fase della valutazione della ricevibilità e della conferma del punteggio, anche in ragione delle sopra richiamate note del D.G.

In ordine poi al recupero delle somme, è stato fatto presente come la stessa Amministrazione abbia evidenziato che, in relazione a tali procedimenti, in ambito penale, sono state sottoposte a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente le somme corrisposte in maniera asseritamente indebita alle imprese con ciò evidenziando una sovrapposizione di giudizi per il risarcimento del danno cagionato all'ente finanziatore.

Viene, infine, eccepita la prescrizione del credito erariale per la restituzione del contributo economico erogato, negando la configurabilità di un occultamento doloso del danno.

II.4. Con memoria depositata il 3 ottobre 2024 il sig. Alfano si è

costituito in giudizio con il patrocinio degli Avvocati Giovanni Immordino e Giuseppe Immordino. Anzitutto, la difesa ha richiesto la riunione del presente procedimento ai giudizi Reg.Segr. nn. 69520, 69521 e 69527.

Analogamente a quanto osservato da altri convenuti, la difesa ha rimarcato come l'intero impianto probatorio sia fondato sulla mera trascrizione di brani delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, come contenute nella nota prot. 632297/2023 della G.d.F. di Palermo, acquisite al procedimento penale pendente innanzi al Tribunale di Termini Imerese n. 3/2014 R.G.T. - n. 46/2021 R.G.N.R. EPPO.

Invero, come si legge nell'ordinanza del 19.07.2024 del Tribunale di Termini Imerese, emessa nell'ambito del procedimento appena citato, dette intercettazioni telefoniche e ambientali sono state effettuate nel 2017 nell'ambito del differente procedimento n. 1563/2017 R.G.N.R.; pertanto, con la ricordata ordinanza, il Tribunale, su istanza anche del difensore del sig. Alfano, trattandosi di procedimento soggettivamente e oggettivamente diverso da quello per cui si procede, ha dichiarato inutilizzabili le suddette intercettazioni nel procedimento n. 46/2021 R.G.N.R. EPPO.

In particolare, secondo il Tribunale, deve ritenersi operante il divieto di cui all'art. 270 c.p.p. di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse sono state autorizzate.

Sotto altro profilo ed a prescindere dal tema dell'inutilizzabilità, ad avviso della Difesa, va comunque rilevato che le mere trascrizioni dei

soli brani ritenuti rilevanti dagli inquirenti nell'ambito della notevole mole di intercettazioni telefoniche ed ambientali, non costituiscono alcuna prova delle condotte contestate, atteso che *“la prova in senso tecnico può essere costituita esclusivamente dalle intercettazioni, intese come registrazioni audio/video dell'attività di sorveglianza delegata agli organi investigativi”*.

Non sarebbe in dubbio, inoltre, che la parità garantita alle parti nel processo penale (come in quello contabile) di esaminare integralmente il compendio probatorio raccolto dagli inquirenti (e quindi di analizzarlo ed interpretarlo) è invece del tutto mancante nel presente giudizio in quanto il convincimento di questa Corte dovrebbe fondarsi esclusivamente - ma inammissibilmente - sulla mera interpretazione unilaterale della G.d.F. (recepita e trascritta dalla Procura) del significato di immagini e parole alle quali né la Difesa né il Collegio ha alcun accesso.

A tanto si aggiunga che *“le stesse conversazioni riportate tra virgolette (...) arricchite da ripetute note “chiarificatrici”, da reiterate indicazioni delle generalità di persone indicate solo per nome o con pronomi, nonché da cospicui “omissis” (...) non permettono di sapere cosa e perché è stato omesso.*

Per quanto attiene alla pratica dei sig.ri Matranga, la difesa del sig. Alfano ha, anzitutto, richiamato l'applicabilità del c.d. soccorso istruttorio nonché la possibilità di modifica in caso di errori palesi.

Sono state, inoltre, richiamate le medesime circolari già invocate dalla difesa dei sig.ri Spata e Vitale (prot. n. 3801 del 26.01.2018) nonché

giurisprudenza amministrativa ritenuta di rilievo a riprova del fatto che *“l’assenza di preventivi o delle date e/o della firma del fornitore [...] non sono motivo di inammissibilità”*.

D’altra parte, secondo il sig. Alfano, la Procura non avrebbe fornito alcuna prova né della originaria mancanza dei preventivi nella pratica Matranga né della loro successiva introduzione nello stesso fascicolo. Infatti, la prova della mancanza dei preventivi sarebbe affidata ai dialoghi riportati alle pp. 27 ss. dell’atto di citazione, dove però nessun riferimento -fatta eccezione per l’introduzione alla conversazione - è fatto alla pratica Matranga.

Inoltre - come si legge - tra le h. 12:03 (quando la Sig.ra Fricano avrebbe dettato il codice fiscale del Sig. Matranga - unico riferimento alla pratica) e le h. 12:14 (quando la Sig.ra Spata, entrata nel frattempo alle h. 12:09, avrebbe dichiarato che *“qui non ce ne sono di preventivi”*), intercorrono 9 minuti, durante i quali evidentemente l’esame della pratica Matranga avrebbe ben potuto essere concluso con esito positivo o semplicemente essere stato temporaneamente sospeso e/o rinviato; né è verosimile che durante 9 minuti tutti i presenti non abbiano compiuto alcuna attività né detto una parola.

Allo stesso modo, l’asserito inserimento di fogli A3, non meglio specificati, in un *“faldone di colore blu”* non spiega come le intercettazioni ambientali abbiano permesso di verificare che tali fogli fossero preventivi di spesa e quel faldone la pratica Matranga.

In ordine alla data dei preventivi, analogamente a quanto sostenuto dalla difesa dei sig.ri Spata e Vitale, è stata rimarcata l’esperienza degli

stessi e la non persuasività dell'argomento.

Risulterebbe, invece, piuttosto evidente che nessuna integrazione documentale è avvenuta e semplicemente la commissione, per errore, non si sarebbe accorta della incongruità temporale relativa ai preventivi di spesa originariamente allegati alla domanda.

Pertanto, secondo la tesi difensiva, mancherebbe non soltanto la prova del dolo, come volontà dell'evento dannoso, ma anche l'elemento soggettivo della colpa grave, definita dalla giurisprudenza contabile come "macroscopica negligenza", "negligenza intollerabile", "trascuratezza imperdonabile" etc.

In via subordinata, sulla considerazione che il sig. Alfano non è mai stato sottoposto a procedimento disciplinare per i fatti in questione, presta attualmente servizio presso l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale ed ha sempre ottenuto eccellenti valutazioni professionali, viene infine richiesta l'applicazione del potere riduttivo che, ad avviso dei Difensori, può essere esercitato fino alla concorrenza dell'intero danno accertato.

III. Con ordinanza istruttoria n. 128/2024, preso atto della mole del materiale probatorio acquisito nell'ambito del procedimento penale e riversato integralmente nel giudizio contabile, con conseguente notevole difficoltà o, addirittura, impossibilità di scaricare tale documentazione dalla piattaforma GIUDICO, nonché della elencazione degli allegati, spesso poco chiara, il Collegio ha richiesto di selezionare i documenti strettamente pertinenti alla fattispecie, indicando con maggior chiarezza i documenti richiamati, nonché,

soprattutto per i documenti più pesanti, le pagine dell'allegato, secondo le istruzioni dettate dalla Presidenza della Corte dei conti, in ossequio ai principi di chiarezza e sinteticità.

Il giudizio è stato quindi rinviato alla data del 29 gennaio 2025.

La Procura Regionale, in ottemperanza alla citata ordinanza, ha depositato una nuova elencazione, più chiara e snella, con richiami più puntuali e riferimenti alle pagine dei documenti più voluminosi.

L'Attore pubblico ha, altresì, depositato un supporto ottico digitale "blu-ray".

IV. Alla pubblica udienza del 29 gennaio 2025, il Pubblico Ministero ha, anzitutto, respinto tutte le questioni preliminari sollevate dalle parti, con particolare riferimento all'eccezione di prescrizione del credito erariale e di inammissibilità delle intercettazioni, ritenute dall'Attore Pubblico numerose, concordanti e, pertanto, sufficienti.

Con riferimento al soccorso istruttorio, il Pubblico Ministero ritiene che si tratti di un istituto non applicabile alla fattispecie, in quanto altererebbe la *par condicio* tra gli istanti; inoltre, per l'esercizio dello stesso, occorrerebbe seguire le formalità richieste, a partire dalla comunicazione a tutti i soggetti interessati, essendo inammissibile una integrazione "occulta".

È stata, infine, ribadita la richiesta di trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

L'Avvocato Giovanni Immordino, per Carlo Alfano, in via del tutto preliminare, in relazione alla richiesta formulata dalla Procura di trasmettere gli atti alla Corte di giustizia europea, nel porre in evidenza

il tema degli effetti della trasmissione degli atti alla Corte di giustizia limitatamente ad alcuni soggetti a fronte della iniziale domanda solidale, ha rilevato come tanto determinerebbe una scissione non prevista nel nostro ordinamento e in proposito ha chiesto al Collegio di pronunciarsi sugli effetti di tale eventuale rinvio e della successiva pronuncia.

Il Collegio, pertanto, all'esito di una prima valutazione effettuata in camera di consiglio, ha preso atto della richiesta dell'avv. Immordino comunicando che il Collegio si sarebbe pronunciato successivamente. Pertanto, l'avv. Immordino, nel proseguire con le difese, ha puntualizzato come alla domanda alla quale dare risposta non sia se, in generale, le intercettazioni acquisite nell'ambito di un procedimento penale possono essere utilizzate in altro processo, ma se le intercettazioni che il Giudice Penale ha già dichiarato inutilizzabili, con provvedimento specifico del 19 luglio 2024, possano utilizzarsi in altro procedimento e/o davanti ad altro giudice.

In ordine ai preventivi, la difesa ha, altresì, richiamato la decisione del TAR Palermo n. 118/2020 ed osservato l'assenza di una prova di resistenza fornita dalla Procura in ordine all'eventualità del mancato riconoscimento dei punteggi connessi ai preventivi.

Dopo aver richiamato quanto già precisato per iscritto, il Difensore ha infine richiesto la sospensione del processo contabile, per tutti i convenuti, in attesa della definizione del procedimento penale pendente sugli stessi fatti.

L'Avv. Sprio, per il sig. Antonino Cosimo D'Amico, dopo aver

richiamato la memoria scritta, ha sottolineato, con riguardo alle intercettazioni, che la riservatezza delle comunicazioni è tutelata dalla Costituzione.

Ha poi ribadito che il sig. D'Amico non ha posto in essere alcuna condotta causativa del danno contestato.

L'Avv. Cascio, per i sig.ri Maria Spata e Giuseppe Vitale, ha evidenziato che le intercettazioni utilizzate sono frammentarie ed incomplete e, pertanto, non possono costituire prova piena delle condotte contestate.

Con particolare riferimento al presente giudizio, aggiunge che i Signori Spata e Vitale non hanno ricevuto alcun beneficio economico.

L'Avv. Lentini, per la sig.ra Giuseppa Fricano, ha ribadito che quest'ultima ha svolto funzioni meramente esecutive e non risulta provata, a carico della stessa, alcuna condotta dolosa o gravemente colposa.

L'Avv. Di Matteo Filippo, per i sig.ri Matranga, in sostituzione per delega scritta degli avv.ti Brancato e Messina, si è riportato alla memoria ed insistito per l'assoluzione dei propri assistiti.

Considerato in

DIRITTO

1. Considerata la complessità della fattispecie e delle questioni sottoposte al giudizio di questo Collegio, si ritiene opportuno procedere secondo un ordine logico sistematico, partendo dalla richiesta di riunione del presente giudizio (69530) agli analoghi iscritti ai nn. 69520, 69521 e 69527, per connessione oggettiva e soggettiva,

avanzata dalla difesa del signor Alfano.

La richiesta non può trovare accoglimento, ove si consideri, sul piano soggettivo, che i percettori dei contributi vengono citati in giudizio solamente per la fattispecie che li riguarda direttamente, alcuni funzionari pubblici vengono chiamati per tutti i giudizi menzionati, mentre il funzionario Filippo Cangialosi viene chiamato in causa soltanto nel giudizio n.69527.

Sul piano oggettivo, poi, le singole fattispecie, pur presentando un denominatore comune e significative analogie, sono caratterizzate da differenze e peculiarità che, ad avviso del Collegio, impongono di mantenere i giudizi separati, al fine di evitare commistioni fuorvianti o rallentamenti.

Il presente giudizio ha, pertanto, ad oggetto l'accertamento della responsabilità degli odierni convenuti in ordine all'asseritamente indebita percezione, da parte dei sig.ri Matranga, della quota del 60% del premio forfettario di insediamento di detti convenuti ed ammontante complessivamente ad € 48.000,00 nell'ambito delle misure "a pacchetto" 6.1 e 6.4A.

1.1. Ancora va respinta la richiesta del convenuto Alfano di sospensione del processo contabile in attesa della conclusione del procedimento penale formulata in corso di pubblica udienza.

Al riguardo, l'art. 106 c.g.c. afferma testualmente che *"il giudice ordina la sospensione del processo quando la previa definizione di altra controversia, pendente davanti a sé o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della*

causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato”.

Abolita da tempo la c.d. pregiudiziale penale, la sospensione del giudizio contabile connesso ad un procedimento pendente davanti al Giudice penale (o ad altro giudice) è rimessa all’apprrezzamento del Giudice contabile, chiamato a valutare se dalla conclusione del giudizio pendente possono derivare elementi essenziali per l’affermazione o l’esclusione della responsabilità amministrativo contabile.

Ebbene, il Collegio ritiene che nel caso di specie non ricorrano i presupposti per la sospensione (facoltativa) del presente processo, atteso che i fatti e le fonti di prova già acquisiti dall’Attore pubblico consentono al Giudice contabile di pronunziarsi, a prescindere dall’esito del processo penale.

Né sussiste il rischio di pronunzie contrastanti, atteso che i medesimi fatti vanno valutati dal Giudice penale e da quello contabile in base a parametri differenti, per cui la medesima condotta ben può essere rilevante sotto il profilo penale, ma non sotto quello contabile o viceversa.

1.2. In via pregiudiziale, ancora, deve esaminarsi l’ottemperanza da parte della Procura regionale all’ordinanza n.128/2024 adottata da questa Sezione. Quest’ultima, richiamati gli artt. 5 comma 2 c.g.c., 6 comma 3 c.g.c. e 86 comma 2 lett. f) c.g.c. nonché le *Istruzioni per lo svolgimento dei giudizi dinanzi alla Corte dei conti mediante le tecnologie dell’informazione e della comunicazione* e, in particolare, il paragrafo

intitolato buone prassi nel quale si prevede che *“ad ogni documento offerto in comunicazione deve corrispondere un file, evitando, preferibilmente, di depositare file compressi o contenenti più documenti uniti l’uno di seguito all’altro”* e che *“dei file offerti in comunicazione deve essere redatto un elenco che rechi una numerazione progressiva e un’eventuale sotto-numerazione anch’essa progressiva, nonché l’indicazione degli elementi identificativi degli stessi”* ha disposto di provvedere, tra la documentazione già oggetto di deposito, alla selezione degli allegati ritenuti di rilievo e di stretta attinenza al singolo giudizio, alla loro numerazione secondo le citate indicazioni contenute nel paragrafo *“buone prassi”* e di provvedere, altresì, entro 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, alla sola corrispondente, nuova elencazione e numerazione all’interno dell’atto di citazione e dell’elenco di cui all’art. 86 c.g.c.

La trattazione del giudizio è stata, quindi, rinviata al giorno 29 gennaio 2025.

Ciò premesso, il Collegio constata che, pur mantenendo la sovrabbondanza di allegati, la maggior parte dei quali non strettamente attinenti al caso di specie, l’Attore pubblico ha riformulato l’elencazione ed i riferimenti ai documenti o a parte di essi, in modo più razionale, non esemplare, ma sufficiente, sia pure con qualche residua difficoltà, ad un inquadramento della fattispecie che consenta di discutere il merito e di pervenire ad una decisione.

Tra la documentazione depositata, infatti, si rinvencono ancora documenti non di stretta pertinenza al giudizio in esame (vd. tra gli altri gli allegati B sub. 7 - Bando pubblico - sottomisura 4.1 - al

04.04.2017, B. sub 8 - Disposizioni Attuative - parte specifica
sottomisura 4.1 - allegate al DDG 6470 del 24.10.2016, B sub 13 - DDG
n. 42665 di prot. del 01.09.2017 - Disposizioni operative
dell'Assessorato regionale agricoltura - sottomisura 4.1, B sub 14 -
DDG n. 49234 di prot. del 06.10.2017 - Disposizioni operative
dell'Assessorato regionale agricoltura - sottomisura 4.1, B sub 15 -
DDG n. 3801 di prot. del 26.01.2018 - Disposizioni operative
dell'Assessorato regionale agricoltura - sottomisura 4.1). Si rinviene,
inoltre, un file in formato .g64 (All. B sub. 21), non di comune utilizzo,
per il quale non risulta siano state seguite le disposizioni di cui al par.
3.7 delle *Istruzioni per lo svolgimento dei giudizi dinanzi alla Corte dei conti
mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.*
Il Collegio ritiene, infine, inammissibile il deposito della
documentazione su supporti ottico digitale "*bluray*", in quanto non
richiesto dalla citata ordinanza.
1.3. Ancora in via pregiudiziale, ancorché sia stata meramente
accennata e non formalizzata una specifica eccezione al riguardo, deve
esaminarsi la regolarità della notifica dell'atto di citazione nei confronti
della sig.ra Matranga Silvia. Al riguardo, si ritiene sufficiente
evidenziare che le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno avuto
modo, sebbene con riferimento alla notifica del ricorso per Cassazione,
di affermare un principio ritenuto applicabile al caso in esame secondo
il quale: "*L'inesistenza della notificazione del [...] è configurabile, in base ai
principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto
processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole*

ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa'; - Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto. Ne consegue che i vizi relativi alla individuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.'. (cfr. Corte di Cassazione Sez. Un. sent. 20.07.2016, n. 14916).

Rilevato che l'avvenuta notifica dell'atto di citazione è stata tentata (casella piena) nei confronti del legale indicato come domiciliatario e che la stessa è avvenuta all'indirizzo PEC dell'altro legale comunque

individuato per la fase preprocessuale non può, pertanto, essere ritenuta come inesistente.

Per quanto concerne, invece, l'eventuale nullità di detta notifica, occorre premettere che l'art. 44 c.g.c. stabilisce che: *“Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge. Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. La nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”*.

Considerate le articolate e puntuali difese svolte nell'interesse di entrambi i fratelli, il Collegio ritiene, inoltre, che la notificazione in argomento abbia comunque raggiunto lo scopo di far entrare l'atto nella sfera di conoscibilità dei citati convenuti consentendo la tempestiva costituzione in giudizio nonché la formulazione di difese nel merito degli addebiti contestati (cfr. *ex multis* Corte Cass., sez. un., n. 7665/2016; n. 23620/2018; Cass. sez. II, n. 14707/2022, Corte dei conti, Sez. I d'Appello n. 226/2017, Sez. II d'Appello, n. 966/2017, Sezione Terza d'appello, n. 271/2017).

Pertanto, anche la notifica dell'atto di citazione nei confronti della sig.ra Matranga Silvia deve ritenersi regolare.

1.4. Ancorché meramente accennata e non formalizzata una specifica eccezione al riguardo, deve esaminarsi l'eccepita nullità dell'atto di citazione con riferimento alla posizione dei sig.ri Matranga Francesco e Matranga Silvia anche sotto l'ulteriore profilo della mancata valutazione delle posizioni e delle deduzioni difensive e

collaborative articolate con le memorie e nel corso dell'audizione.

Al riguardo, a prescindere da ogni valutazione sulla natura meramente labiale dell'asserita assenza – peraltro per periodi imprecisati - del sig. Francesco quale studente universitario impegnato nel progetto Erasmus - risulta sufficiente evidenziare che, in sede di audizione, lo stesso sig. Matranga Francesco ha affermato di essersi recato a Palermo *“al fine di apporre le firme necessarie per il prosieguo della pratica”*. Anche detta eccezione deve, pertanto, essere respinta.

1.5. Passando all'eccezione di prescrizione, si osserva che la stessa risulta manifestamente infondata e va, pertanto, respinta.

Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dei convenuti Spata e Vitale, l'affermata assenza di occultamento doloso non assume alcun rilievo nel caso in esame in quanto l'individuazione del fatto dannoso, secondo ormai pacifico orientamento, deve, infatti, condurre il Giudice contabile a declinare la regola generale *ex art. 2935 c.c.* attraverso la configurazione del binomio *“condotta/danno”* (cfr. Corte dei conti Sez. III Appello sent. 14/2020). Con riguardo alla pratica dei fratelli Matranga assume, infatti, rilievo il momento in cui si è effettivamente concretizzato il danno con l'effettivo pagamento, effettuato il 31.12.2020, ovvero con la concreta modificazione patrimoniale negativa ingiusta (cfr. Corte dei conti, Sezioni Riunite sent. 14/QM/2011).

L'azione della Procura regionale deve quindi intendersi tempestiva, in quanto promossa entro il termine di cinque anni decorrente dal 31.12.2020 (data dei mandati di pagamento).

1.6. Altra questione sulla quale il Collegio è chiamato a pronunciarsi in via preliminare è costituita dalla utilizzabilità, nel presente giudizio, delle intercettazioni acquisite in sede penale, alla luce degli articoli 270 e 271 del codice di procedura penale.

L'art. 270 c.p.p. stabilisce che le intercettazioni possono essere utilizzate solo nel procedimento penale per cui sono state disposte, a meno che non vengano utilizzate in procedimenti diversi, per l'accertamento di reati gravi, in particolare quelli indicati nell'art. 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p. (es. mafia, terrorismo), ipotesi in cui l'uso "derivato" delle intercettazioni è ammesso.

Il successivo art. 271 c.p.p. vieta, in generale, l'utilizzo delle intercettazioni acquisite illegalmente (senza autorizzazione del giudice o in violazione delle norme procedurali).

Diversa è l'ipotesi dell'utilizzabilità delle intercettazioni in giudizi civili, amministrativi o contabili.

L'uso delle intercettazioni fuori dal processo penale, in mancanza di un divieto espresso ed assoluto, è ammesso di fronte alle altre giurisdizioni in procedimenti civili, amministrativi o contabili, a condizione che rispettino i principi del giusto processo e della riservatezza.

Sul punto, la recente sentenza della Sezione d'Appello per la Regione Siciliana n. 79/A/2024 del 6 giugno/4 luglio 2024, confermando la decisione del Collegio di primo grado di ammettere e valutare le intercettazioni telefoniche formate nel procedimento penale ed acquisite agli atti del processo contabile, ha ribadito che la

giurisprudenza della Corte dei conti, sulla base delle indicazioni della Suprema Corte, ha ammesso – con indirizzo ormai consolidato – l'utilizzabilità in sede extrapenale delle intercettazioni, purché siano state legittimamente disposte nel rispetto delle norme costituzionali e procedurali, non ostandovi i limiti previsti dall'art. 270 c.p.p., riferibili al solo procedimento penale, in cui si giustificano limitazioni più stringenti in ordine all'acquisizione della prova (Cass. n. 5317/2017; n. 10017/2016; n. 1948/2016).

2. Esaurite le questioni pregiudiziali e preliminari può procedersi con l'esame del merito del caso concreto.

Con segnato riguardo alla pratica dei fratelli Matranga assumono rilievo anzitutto le previsioni contenute al par. 8 lett. b) delle Disposizioni Attuative Parte Specifica per la Sottomisura 6.1 *Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori* secondo il quale *la mancanza dei requisiti di ammissibilità di tutte le sottomisure collegate, delle quali i/il giovane/i imprenditore/i ha/nno chiesto l'attivazione nell'ambito del Pacchetto, comporta la non ammissibilità della domanda, premio compreso, in quanto non consente di realizzare gli investimenti minimi richiesti.*

Al punto 14 rubricato “Documentazione” delle * Disposizioni Attuative * Parte Specifica Misura 6 – operazione 6.4° regime de *minimis*, inoltre, si legge:

“Documentazione essenziale

Il progetto presentato deve essere esecutivo, la cantierabilità dovrà essere ottenuta e dimostrata entro il termine perentorio di 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. [...]

Alla domanda cartacea dovrà essere allegata la seguente documentazione

pertinente in duplice copia, di cui una in originale o copia conforme, pena

l'esclusione dell'istanza: [...]

-n. 3 preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza per attrezzature, arredi

e corredi, ad esclusione di quelli compresi nei prezziari, conformi a quanto

previsto nelle "Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo

Rurale non connesse alla superficie o agli animali" relative al PSR Sicilia

2014/2020 approvate con DDG n. 2163 del 30/03/2016 e s.m.i. I preventivi

devono essere rilasciati da case produttrici o rivenditori autorizzati;[...]".

Per quanto qui di interesse, alla sottomisura 6.1 era collegata a

“pacchetto” la sola sottomisura 6.4 per la quale la presenza di n. 3

preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza per attrezzature, arredi e

corredi, ad esclusione di quelli compresi nei prezziari, conformi a quanto

previsto nelle “Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo

Rurale non connesse alla superficie o agli animali” relative al PSR Sicilia

2014/2020 approvate con DDG n. 2163 del 30.03.2016 e s.m.i. costituiva

perfino requisito di ricevibilità come, peraltro, risulta dalla relativa

check list.

Pertanto, la mancata allegazione dei citati preventivi, di norma,

avrebbe determinato l'irricevibilità della domanda per la misura a

pacchetto e conseguentemente anche la non ammissibilità della

domanda diretta ad ottenere il premio per l'insediamento di cui alla

sottomisura 6.1.

Nel caso di specie risulta, altresì, che l'identica data riportata su tutti i

preventivi (20.12.2017) prova, senza dubbio di sorta, che gli stessi non

sono stati né acclusi alla domanda di aiuto (presentata su portale SIAN il 16.10.2017 ore 10:45:46) né allegati alla stampa definitiva della domanda di aiuto debitamente firmata, rilasciata informaticamente dal SIAN, in quanto la stessa doveva essere presentata, unitamente ad una copia della stessa, completa degli allegati, in duplice copia, di cui una in originale, entro i 10 giorni successivi alla data di rilascio informatico (punto 13, secondo par. delle * Disposizioni Attuative * Parte Specifica Misura 6 - operazione 6.4° regime *de minimis* e punto 18.2 primo par. delle Disposizioni Attuative * Parte Specifica Misura 6 - sottomisura 6.1 Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori).

2.1. Al riguardo, manifestamente infondata, risulta la prospettazione difensiva che, muovendo dalle circolari del settembre 2017 e gennaio 2018 a firma del dirigente generale dott. Cimò, vorrebbe desumere la possibilità di produrre i preventivi anche successivamente alla presentazione della domanda. Dette circolari sono, infatti, relative alla sottomisura 4.1 e non alla 6.4°. Analogamente, la sentenza n. 118/2020 del TAR Palermo richiamata dalle difese è intervenuta su di un giudizio connesso ad un finanziamento nell'ambito della sottomisura 4.1 che, come accennato, era soggetto a disciplina differente. Devono, invece, trovare applicazione al caso in esame le previsioni specifiche per la misura 6.4A testé citate con le quali l'Amministrazione, nell'auto vincolarsi, ha qualificato la mancanza dei preventivi come causa di irricevibilità e non di inammissibilità. Tanto precisato, non potranno trovare accoglimento le doglianze connesse alla mancanza di una "prova di resistenza" in ordine all'eventuale

disconoscimento del relativo punteggio. Dall'esame delle citate disposizioni specifiche sulla misura 6.4A emerge chiaramente, infatti, che l'attribuzione di un primo punteggio provvisorio avveniva durante l'esame dell'ammissibilità della domanda e soltanto per le domande già ritenute ricevibili tra le quali, come accennato, non vi sarebbe stata quella dei sig.ri Matranga.

Del tutto inconferente risulta, pertanto, anche il richiamo alla nota del 7 giugno 2018 a firma del dott. Frittitta in quanto la stessa risulta riferita alla fase di ammissibilità e non a quella (precedente) della ricevibilità che, come accennato, assume rilievo in ordine alla pratica dei sig.ri Matranga.

2.2. Parimenti non possono trovare accoglimento, in quanto manifestamente infondate, le difese inerenti al soccorso istruttorio, quale istituto giuridico che consente alle parti di un procedimento amministrativo di integrare o correggere documenti o dichiarazioni mancanti, incomplete o irregolari.

Il soccorso istruttorio è, infatti, previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241: "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e, all'art. 6, comma 1, lettera b), è previsto che il responsabile del procedimento possa chiedere alle parti di fornire chiarimenti o di integrare la documentazione.

L'istituto è previsto anche dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36: "Codice dei contratti pubblici".

Nel caso in esame, fermo restando quanto evidenziato in precedenza in ordine alla irricevibilità della domanda scaturente dalla *lex specialis*,

non vi è invece alcuna traccia dell'avvio di una fase [sub-]procedimentale di “soccorso istruttorio” né si può ritenere che il principio di trasparenza dell'*agere* amministrativo possa ammettere forme di soccorso istruttorio “informale”. A tanto si aggiunga che la mancanza di preventivi, già qualificata come carenza capace di inficiare la validità della domanda, risulta insuscettibile di soccorso istruttorio, a garanzia dei fondamentali principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa (cfr., *ex multis*, Consiglio di Stato, Sez. III, 18 gennaio 2021 n. 531, Sez. V, 22 novembre 2019, n. 7975, 4 ottobre 2016 n. 4081; 14 aprile 2020, n. 2401; Sez. I, 18 novembre 2022, n. 1802; Sez. VI, 6 marzo 2023 n. 1232).

2.3. Sul punto, ancora, occorre osservare come non risulti condivisibile la prospettazione difensiva che, muovendo dalla elevata esperienza dei funzionari convenuti, vorrebbe far derivare l'infondatezza della pretesa attorea, ritenendo che gli stessi funzionari non avrebbero commesso un errore così grossolano. La stessa impostazione, infatti, “prova troppo” poiché, a volerla condividere, dovrebbe concludersi che la scoperta dell'illecito sarebbe prova dell'inesistenza dello stesso.

Così ricostruito il quadro normativo e fattuale, la domanda dei fratelli Matranga avrebbe dovuto essere dichiarata irricevibile e, conseguentemente, l'erogazione nei confronti degli stessi deve essere riconosciuta come costituente danno erariale.

Passando all'esame delle posizioni di ciascun convenuto si osserva quanto segue.

3. Anzitutto occorre effettuare una premessa di ordine generale.

Seppur possa sembrare non necessario, occorre puntualizzare che l'ordinamento, di norma, non ammette ipotesi di responsabilità oggettiva o c.d. da posizione.

La prova della condotta illecita di un soggetto e della conseguente erogazione indebita di aiuti economici per alcuni procedimenti non consente, inoltre, di addivenire, in maniera "automatica", al riconoscimento di una responsabilità generalizzata per tutte le ipotesi di illecito accertate nel medesimo ufficio, anche in assenza di prova del coinvolgimento diretto di detto soggetto. In altre parole, data la natura risarcitoria della responsabilità amministrativa, la descrizione e perfino la prova, per ipotesi, di una situazione di "corruzione ambientale" non consente di ascrivere automaticamente ogni ipotesi di danno erariale in capo anche ai soggetti esterni ritenuti consapevoli dell'esistenza di detto sistema. La mera asserzione (non provata) della consapevolezza di detto sistema corruttivo non risulta, infatti, sufficiente a sostenere sufficientemente un'azione di responsabilità amministrativa risultando, piuttosto, necessaria la prova anche di un qualsiasi coinvolgimento (sul piano oggettivo e soggettivo) per ciascuna ipotesi di danno contestata o, eventualmente, per "culpa in vigilando", ove ve ne siano i presupposti. Diversamente si approderebbe, infatti, a forme di responsabilità c.d. da posizione, come detto, escluse dal nostro ordinamento.

4. Effettuata tale necessaria premessa, il Collegio ritiene che, in primo luogo, debba respingersi la domanda attorea nei confronti dei

sig.ri Matranga.

La Procura non ha, infatti, fornito prova di alcun coinvolgimento né della consapevolezza degli stessi nella formazione/manomissione della domanda presentata per loro conto mediante la successiva introduzione dei preventivi nel fascicolo della domanda. Non risulta, infatti, prova della partecipazione alla condotta causativa del danno né di dolo o colpa grave degli stessi percettori.

Al riguardo, accede logicamente, la richiesta della Procura regionale di trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia Europea, affinché questa chiarisca se la responsabilità amministrativa possa estendersi ai soggetti che hanno beneficiato della condotta fraudolenta, pur non avendovi preso parte e non avendone avuto conoscenza.

4.1. Sul punto, il Collegio ritiene che tale richiesta debba essere respinta perché non strettamente pertinente, atteso che la stessa sembra avere ad oggetto una ipotesi di arricchimento senza causa più che una condotta dannosa.

La prospettazione attorea sovrappone, infatti, i meri doveri restitutori derivanti, per l'appunto, da ipotesi di arricchimento senza causa alle conseguenze derivanti dall'accertamento di ipotesi di responsabilità di carattere risarcitorio – quale quella in esame – e, pertanto, pur sempre ancorate a forme di dolo o colpa grave.

La domanda attorea sul punto, in altre parole, non risulta meritevole di accoglimento, in quanto sostanzialmente tesa ad addivenire alla affermazione, da parte del giudice europeo, di una forma di responsabilità oggettiva in capo al singolo cittadino. Sebbene, come

accennato in premessa, le ipotesi di responsabilità oggettiva non siano sconosciute al nostro ordinamento e risultino in via di progressivo ampliamento, le stesse presuppongono pur sempre una condotta “contestabile” (vd. svolgimento attività pericolosa di cui all’art. 2050 c.c., la responsabilità c.d. da danno derivante da prodotto difettoso o da mancato recepimento di direttiva comunitaria ecc.). Nella prospettazione attorea non viene, invece, evidenziata quale sarebbe la condotta contestabile ai sig.ri Matranga, limitandosi a rilevare ipotesi “*moral hazard*”, che quale mero fenomeno di tipo morale-economico, non possono assumere autonoma e sufficiente rilevanza giuridica al fine di fondare il rinvio pregiudiziale invocato.

4.2. La domanda può trovare, invece, accoglimento nei confronti dei sig.ri Alfano, Spata e Vitale per quanto appresso.

In primo luogo, deve osservarsi che le parti convenute non hanno in alcun modo chiarito il perché il sig. Vitale prendesse parte attiva alla valutazione di pratiche rispetto alle quali non possedeva competenza. Egli, infatti, non risultava componente della commissione assegnataria e, inoltre, data la presentazione delle stesse da parte dello studio tecnico di cui facevano parte il figlio ed il cognato, si trovava in una posizione di quantomeno apparente conflitto di interesse.

A prescindere, comunque, da quanto appena evidenziato su tale ultimo profilo e fermo restando che, come accennato, risulta incontestabile la successiva e illecita allegazione dei preventivi alla domanda dei sig.ri Matranga, la Procura regionale ha sufficientemente provato – secondo il grado probatorio del “più probabile che non” –

che i preventivi sono stati successivamente allegati dal sig. Vitale con il benestare dei sig.ri Alfano e Spata. Sul punto, peraltro, deve osservarsi come non assuma alcun rilievo la mancanza di prova sui possibili “motivi” personali che possano aver indotto detti funzionari a porre in essere una condotta produttiva di danno erariale, dovendosi piuttosto tener conto dell’elemento soggettivo degli stessi unitamente agli altri elementi costitutivi della responsabilità amministrativa.

Dalla documentazione prodotta dalla Procura regionale e, in particolare, dal mero esame delle trascrizioni (anche ove non si tenga conto degli elementi chiarificatori forniti dalla Guardia di Finanza e contestati dalle difese) risulta che il sig. Alfano ha “messo in bianco” (cfr. pag. 32 dell’atto di citazione) la pratica Matranga (prima evidenziata in rosso) dopo che il sig. Vitale ha rilevato la sopraggiunta presenza dei preventivi. In tal modo, il sig. Alfano ha verosimilmente e ragionevolmente rimosso il promemoria attestante la carenza documentale della pratica Matranga all’esito della “integrazione” effettuata dal sig. Vitale. A tale conversazione fa, inoltre, eco la trascrizione della conversazione (cfr. pagg. 28-29 dell’atto di citazione) - alla quale prese parte attiva anche la sig.ra Spata - in cui la pratica venne evidenziata in rosso, data l’assenza dei preventivi e rispetto alla quale, nonostante la irricevibilità della domanda, si valutò di esaminarla ritenendo detti preventivi presenti “sulla fiducia”. La domanda venne, infatti, ritenuta, ricevibile, ammissibile nonché finanziata. È la stessa sig.ra Spata a rilevare l’assenza dei preventivi ed a chiedere al sig. Vitale di portarli “entro il 13” [di luglio 2018] ben oltre

qualsiasi scadenza indicata in precedenza.

Da detta documentazione, risulta, pertanto, evidente anche la presenza di un dolo di detti convenuti nella intenzionalità di condurre indebitamente la pratica Matranga al finanziamento e, quindi, di produrre il danno erariale in esame.

Nulla prova, inoltre, il lasso di tempo di nove minuti tra il richiamo del codice fiscale della pratica Matranga e l'accertamento della mancanza dei preventivi (si rammenta nell'ambito della Misura a pacchetto 6.4A°). Detto lasso di tempo, invero di cinque minuti dall'ingresso della sig.ra Spata in stanza, risulta tutt'altro che consistente, e ben potrebbe essere stato dedicato all'esame della documentazione della misura collegata 6.1 nonché dell'altra documentazione acclusa alla misura 6.4A oltreché alla compilazione delle check-list relative.

La presenza di chiari riferimenti alla pratica Matranga nonché delle criticità emerse in detta pratica risultano, in altre parole, inequivocabili e strettamente ancorati alle parole pronunciate dai convenuti Alfano, Spata e Vitale, non necessitando di alcun inquadramento o chiarimento della Guardia di Finanza. Nel caso in esame, dunque, il quadro delle intercettazioni risulta tutt'altro che frammentario o alterato da inquadramenti degli inquirenti e contribuisce a corroborare e a dare riscontro all'altra realtà che emerge *per tabulas*, ossia che i preventivi sono stati depositati separatamente dalle domande online e ben oltre il termine di dieci giorni successivo per la presentazione della domanda cartacea.

Al riguardo, le difese di detti convenuti non hanno, peraltro, fornito

una prospettazione possibile e concreta in ordine a interpretazioni alternative e, pertanto, la prospettazione attorea, risultando convincente, deve trovare accoglimento nei confronti di detti convenuti.

Da ultimo, con riguardo alle difese svolte dai sig.ri Spata e Vitale deve osservarsi che la presenza di un sequestro penale delle somme non produce alcuna sovrapposizione tra giudizi in quanto le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con giurisprudenza costante, hanno statuito la reciproca autonomia e indipendenza tra giurisdizione civile e penale, da un lato, e giurisdizione contabile, dall'altro, affermando che *"...Le occasionali interferenze, conseguenza della possibilità che il sistema ordinamentale fornisca una pluriqualeificazione giuridica dei medesimi fatti materiali oggetto della cognizione dei diversi plessi giurisdizionali, pone esclusivamente un problema di proponibilità dell'azione a fronte di un titolo giudiziale già perfezionatosi, eseguito e totalmente satisfattorio della pretesa esercitata, risolubile secondo i principi della preclusione..."* (Cass. SS.UU. 8927 del 2014)".

4.3. Con riferimento, poi, alla posizione della sig.ra Fricano, il Collegio ritiene che nella condotta posta in essere dalla stessa non si ravvisi l'elemento soggettivo della colpa grave. Si ritiene, infatti, che nonostante risultasse componente della commissione di valutazione, la stessa possedeva la qualifica di operatore ed era, pertanto, chiamata a svolgere mansioni di carattere prevalentemente esecutivo e manuale. Non risulta, inoltre, che la sig.ra Fricano fosse in possesso di conoscenze tali da poter apprezzare il disvalore e le conseguenze

giuridiche del materiale inserimento di alcuni documenti (i preventivi prodotti) all'interno di un fascicolo successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Come evidenziato nella parte in fatto della presente decisione, la procedura di concessione del finanziamento in argomento prevedeva, infatti, l'eventuale possibilità di [legittima] integrazione di documenti successivamente alla scadenza del termine (come, ad esempio, nel caso di domanda di correttiva). Da tale constatazione deve desumersi che la sig.ra Fricano, per poter apprezzare il disvalore dell'inserimento di un documento all'interno di un fascicolo successivamente alla scadenza prevista, avrebbe dovuto possedere le conoscenze per distinguere le diverse conseguenze in termini di ricevibilità/improcedibilità/inammissibilità e integrazione con documenti in caso di errori palesi. Di tanto non risulta prova. Sul punto, si ritiene, inoltre, che alla rilevata assenza di responsabilità colpevole nei confronti della sig.ra Fricano non osti il dettato di cui all'art. 1 comma 1-ter primo periodo della legge n. 20 del 1994 in quanto ciò che assume rilievo non è la natura collegiale della delibera di ammissione della pratica Matranga - formalmente corretta - ma la condotta illecita dei citati convenuti che hanno consentito l'illecita integrazione documentale, sulla quale si fonda la predetta determinazione di inserimento nelle graduatorie delle pratiche ammesse a finanziamento.

4.4. Parimenti non può trovare accoglimento la domanda attorea con riguardo alla posizione del sig. D'Amico. La Procura regionale, al

riguardo, ha contestato a detto dirigente che *Nulla di quanto è accaduto sarebbe mai successo se il D'Amico, che ben sapeva degli interessi del Cangialosi nello studio Puccio e quindi nelle pratiche redatte dallo studio, avesse esercitato le funzioni connesse alla posizione.*

Ebbene nel caso in esame, deve osservarsi che la pratica dei sig.ri Matranga è stata presentata tramite lo studio Todaro e non risulta in alcun modo coinvolto il sig. Cangialosi. Detta contestazione risulta, pertanto, del tutto slegata dalla questione in esame e, comunque, la Procura regionale non ha fornito alcuna prova che lo stesso fosse al corrente o abbia deliberatamente ignorato ipotesi di illecito sulle pratiche in argomento.

Con riferimento, poi, alle diverse pratiche indicate dalla Procura regionale come indice del *modus operandi* del sig. D'Amico, il Collegio, nell'evidenziare che le stesse non risultano in alcun modo connesse al giudizio in esame, ritiene di dover ribadire quanto evidenziato in ordine alla non ammissibilità di forme di responsabilità automatica. L'accertamento di eventualità irregolarità su alcuni procedimenti, infatti, non consente, di per sé, di far derivare - in maniera automatica - l'accertamento della responsabilità per il danno derivante da altri procedimenti per i quali non vi sia quindi alcuna prova del coinvolgimento.

La domanda attorea nei confronti del sig. D'Amico va, pertanto, respinta.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana
definitivamente pronunciando:

- **accoglie** la richiesta di condanna avanzata dalla Procura Regionale nei confronti dei convenuti Carlo Alfano, Maria Spata, e Giuseppe Vitale e, per l'effetto, li condanna in solido al pagamento della somma complessiva di € 48.000,00 (euro quarantottomila/00centesimi) ed agli interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza, fino al soddisfo in favore della AGEA;

- **respinge** la richiesta di condanna avanzata dalla Procura Regionale nei confronti dei convenuti Matranga Franceso, Matranga Silvia, Giuseppa Fricano e Antonino Cosimo D'Amico e liquida, a favore degli stessi ed a carico dell'Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura, le spese legali nella misura seguente:

Matranga Franceso e Matranga Silvia euro 2.600,00 (euro duemilaseicento/00);

Giuseppa Fricano, euro 2.000,00 (euro duemila/00);

Antonino Cosimo D'Amico, euro 2.000,00 (euro duemila/00);

- **condanna** Carlo Alfano, Maria Spata, e Giuseppe Vitale al pagamento delle spese del giudizio che vengono liquidate in €1.735,90 (euro millesettecento trentacinque e novanta centesimi).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso, in Palermo, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025.

L'estensore

Il Presidente

